

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2200 del 17/04/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. SAINT-GOBAIN ITALIA SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENSI, N.8. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2020/5043 DEL 22/10/2020 PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE LASTRE IN GESSO RIVESTITE E INTONACI SITA IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA DEL SENIO, N.90.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2302 del 17/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciassette APRILE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **SAINT-GOBAIN ITALIA SPA** CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA BENSI, N.8. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2020/5043 DEL 22/10/2020 PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE LASTRE IN GESSO RIVESTITE E INTONACI SITA IN COMUNE DI CASOLA VALSENO, VIA DEL SENIO, N.90.

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTI:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2020-5043 del 22/10/2020 a favore della Ditta Saint-Gobain Italia SPA, per l'esercizio dell'attività di produzione lastre in gesso rivestito e intonaci sita in Comune di Casola Valsenio, Via del Senio, n.90, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 12/04/2023 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 105818/2023 del 15/06/2023 – Pratica SinaDoc n. 23639/2023, dalla Società **Saint Gobain Italia SPA** (C.F./PIVA 08312170155), con sede legale in Milano, Via Bensi, n.8 e attività di produzione lastre in gesso rivestito e intonaci in Comune di Casola Valsenio, Via del Senio, n.90, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020/5043 sopra richiamata, per le emissioni in atmosfera e per la modifica della rete interna delle acque meteoriche;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".

Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE Sinadoc n. **23639/2023**, emerge che:

- la Ditta che svolge attività di produzione di lastre in gesso rivestito e intonaci, ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020/5043;
- La modifica sostanziale richiesta prevede:
  - l'inserimento di un nuovo punto di emissione denominato E20I – confezionamento vermiculite, e la sostituzione dei sistemi di abbattimento sulle emissioni E12I e E2L;
  - la modifica della rete interna delle acque meteoriche;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 15/06/2023 (PG 2023/105818) ma risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG. 2023/108427);
- Vista la richiesta di integrazioni formulata dal Servizio Territoriale ARPAE per la matrice "scarichi idrici" e acquisita con PG. 2023/113847 del 29/06/2023 e inoltrata alla Ditta da SUAP in data 10/07/2023;
- Vista la richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni richieste acquisita in data 29/09/2023 (PG. 2023/165081) e la proroga concessa da questo Servizio ARPAE SAC con PG. 2023/167599;

VISTE le integrazioni presentate dalla Società in data 30/11/2023 e acquisite da ARPAE SAC, a seguito di un disguido del SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, con PG. 2024/13395 del 23/01/2024;

VISTA la successiva documentazione integrativa volontaria presentata da Saint Gobain Italia SPA in data 08/03/2024;

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo i pareri, con prescrizioni, necessari e vincolanti per la presente modifica sostanziale di AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG. 2023/122916 del 14/07/2023);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per lo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (PG. 2024/59385 del 27/03/2024).

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previste dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 06/07/2023;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020/5043 del 22/10/2020 a favore della **Società Saint- Gobain Italia Spa**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di lastre in gesso rivestito ed intonaci in gesso, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta della responsabile del procedimento amministrativo Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### **DETERMINA**

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-5043 del 22/10/2020 a favore della Società Saint - Gobain Italia SPA (C.F./PIVA IT0831217055), con sede legale a Milano, Via Bensi, n.8 e impianto in Comune di Casola Valsenio, Via del Senio, n.90, per l'esercizio dell'attività di produzione di lastre in gesso rivestito ed intonaci in gesso, fatti salvi i diritti di terzi;**
2. **DI DARE ATTO che la presente modifica sostanziale ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:**
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);**
  - **autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi).**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE SAC;
- l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali – di competenza ARPAE SAC

3.a) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

**In merito alla valutazione dell'impatto acustico, la Società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- devono essere mantenuti efficienti ed efficaci i sistemi di mitigazione fino ad ora messi in atto (contenimento in cabinati rivestiti da pannelli sandwich fonoisolanti/fonoassorbenti delle principali sorgenti sonore);
- Il transito dei mezzi pesanti deve essere presente esclusivamente in tempo di riferimento diurno;
- Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.b) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio alla Ditta da parte del SUAP**, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- Il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae; il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA  
Dott. Ermanno Errani

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- L'Azienda, che svolge attività di produzione di lastre in gesso rivestito ed intonaci in gesso, in Comune di Casola Valsenio, Via del Senio, n.90;
- Con la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE SAC Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2020-5043 del 22/10/2020, la Ditta chiede le seguenti modifiche:
  - inserimento di un nuovo punto di emissione denominato E20I proveniente dalle attività di confezionamento vermiculite;
  - sostituzione dei filtri asserviti alle emissioni esistenti denominate E12I ed E2L. La sostituzione dei sistemi di abbattimento afferenti alle emissioni esistenti E12I ed E2L si rende necessario per aumentare l'efficienza di trattamento della corrente d'aria oltre che per una migliore resa dell'abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera.
- Tutte le emissioni sono dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particellare mediante Filtri a maniche.

**Limiti:****DIVISIONE LASTRE DI GESSO RIVESTITO:****PUNTO DI EMISSIONE E1L - TRASPORTO/FORMAZIONE (F.T.)**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E2L - TAGLIO/RIFILATURA (F.T.) - MODIFICA -**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E3L - ALIMENTAZIONE FORNO (F.T.)**

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E7L - MACINAZIONE/CALCINAZIONE (F.T.)**

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g
Temperatura	80	°C

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	200	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E 8L - CONSERVAZIONE MATERIE PRIME (F.T.)**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E9L - VAGLIATURA/TRASPORTO (F.T.)**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTI DI EMISSIONE E10L/E11L- CONSERVAZIONE (F.T.)**

Portata massima	600	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E12L - TRASPORTO PNEUMATICO (F.T.)**

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	8	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E13L - MACINAZIONE (F.T.)**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	8	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E14L - RECUPERO SCARTI (F.T.)**

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E15L - RAFFREDDATORE (F.T.)**

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E17L - DOSAGGIO AMIDO (F.T.)**

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	3	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E20L – SILO DESTROSIO – F.M. -**

Su tale emissione è installato un idoneo sistema di abbattimento mediante filtro a maniche. In proposito la Ditta dovrà mantenere costantemente in efficienza il sistema filtrante.

**PUNTO DI EMISSIONE E21L – DOSAGGIO FIBRA DI LEGNO – F.M.-**

Portata massima	6500	Nmc/h
Altezza minima	11,4	m
Durata	8	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E22L - ESSICCAZIONE**

Portata massima	110000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	200	mg/Nmc

## DIVISIONE PREMISCELATI PER EDILIZIA

### PUNTO DI EMISSIONE E1I - SILO PER GESSO DI IDRATO (F.T.)

Portata massima	2200	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

### PUNTO DI EMISSIONE E3I - CALCINAZIONE BETH (F.T.)

Portata massima	56500	Nmc/h
Altezza minima	30	m
Durata	24	h/g
Temperatura	80	°C

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

### PUNTO DI EMISSIONE E4I - CALCINAZIONE CIFA (F.T.)

Portata massima	47000	Nmc/h
Altezza minima	34	m
Durata	24	h/g
Temperatura	80	°C

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

### PUNTO DI EMISSIONE E5I - SFIATO SILO GESSO EMIDRATO (F.T.)

Portata massima	710	Nmc/h
Altezza minima	28	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

### PUNTO DI EMISSIONE E6I - SFIATO SILO GESSO BASICO (F.T.)

Portata massima	710	Nmc/h
Altezza minima	28	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

### PUNTO DI EMISSIONE E7I - SFIATO SILO GESSO DI RECUPERO (F.T.)

Su tale emissione è installato un idoneo sistema di abbattimento mediante filtro a maniche. In proposito la Ditta dovrà mantenere costantemente in efficienza il sistema filtrante.

**PUNTO DI EMISSIONE E8I - SFIATO SILI INERTI (F.T.)**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**EMISSIONE E9I - SFIATO SILI VERMICULITE ESPANSA - FILTRO PASSIVO**

**PUNTO DI EMISSIONE E10I - FILTRO REPARTO MISCELAZIONE (F.T.)**

Portata massima	5700	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E11I - MISCELAZIONE MADRI (F.T.)**

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E12I - CONFEZIONAMENTO (F.T.) - MODIFICA -**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E13I - FILTRO FORNO PERLITE/VERMICULITE -F.T.**

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	32	m
Durata	24	h/g
Temperatura	70	°C

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	60	mg/Nmc
SOx	100	mg/Nmc

**EMISSIONE E14I - SFIATO SILO CALCE IDRAULICA (FILTRO PASSIVO) -**

**PUNTO DI EMISSIONE E16I - TRASPORTO PNEUMATICO - (F.T.)**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	24	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**EMISSIONE E17I – FILTRO SCARICATORE TELESCOPICO (F.T.)**

**Su tale emissione la Ditta dovrà mantenere costantemente in efficienza il sistema di abbattimento installato.**

**EMISSIONE E18I – SFIATO SILO STOCCAGGIO PERLITE ESPANSA PER CARICO AUTOTRENI (F.T.)**

**Su tale emissione é installato un idoneo sistema di abbattimento delle polveri mediante filtro a maniche. In proposito la Ditta dovrà mantenere costantemente in efficienza il sistema filtrante.**

**PUNTO DI EMISSIONE E19I - TRASPORTO PNEUMATICO PERLITE CRUDA (F.T.) -**

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E20I – CONFEZIONAMENTO VERMICULITE (F.T.) - NUOVO -**

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti:**

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**Prescrizioni:**

- 1. Per il nuovo punto di emissione E20I e per le emissioni modificate E12I e E2L, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi, all'atto della messa a regime dell'impianto. In tal senso la Ditta deve effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
- 2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpaes SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:**
  - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
  - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
- 3. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpaes SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).**

4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o

secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**);

	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH4)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010

Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

**13. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

**14. Le difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**15. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

**16. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

**17. Per i punti di prelievo** collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

18. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

19. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

20. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

21. **Considerato che sulle emissioni indicate con:**

- **E1L,E2L,E3L,E7L,E8L,E9L,E10L,E11L,E12L,E13L,E14L,E15L,E17L,E21L** – Divisione lastre - e sulle emissioni indicate con:
- **E1I,E3I,E4I,E5I,E6I,E8I, E10I,E11I,E12I, E13I, E16I, E19I, E20I** - Divisione premiscelati per l'edilizia - sono installati dei filtri a maniche, gli autocontrolli analitici, per le polveri, possono essere sostituiti dalla installazione di pressostati differenziali dotati di sistema di registrazione dati, atti alla verifica del buon funzionamento dei filtri medesimi. **I dati registrati sui pressostati dovranno essere annotati (o allegati) dalla Società sul registro di cui al successivo punto.**

22. **DI indicare, quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto di emissione E20I e per le emissioni modificate E12I e E2L, il 30/09/2024. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodiché dovrà procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);**

23. **DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati con la esclusione dei punti E20L –silo per destrosio – E7I – Sfiato silo gesso recuperato – E9I – Sfiato sili vermiculite espansa - E14I - Sfiato silo calce idraulica - E17I – Filtro scaricatore telescopico – ed E18I – Sfiato silo stoccaggio perlite espansa per il carico autotreni – per i quali si prende atto della tecnologia installata. A tale proposito la Ditta è tenuta a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di abbattimento installati.

La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**

- **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, le eventuali anomalie degli stessi e la loro sostituzione, con frequenza almeno annuale;**
- **le manutenzioni da effettuare agli impianti termici, civili e produttivi, con frequenza almeno annuale.**

## SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

### Condizioni:

- Nello stabilimento di Saint-Gobain Italia SPA si originano due distinti scarichi di acque di prima pioggia, recapitanti entrambi in acque superficiali; le acque da scaricare sono costituite da acque di prima pioggia derivanti dall'attività di produzione di lastre in gesso rivestite ed intonaci in gesso. Le acque meteoriche vengono recuperate all'interno delle vasche di stoccaggio aziendali;
- La Ditta richiede la modifica dell'Autorizzazione Unica di cui alla DET-AMB-n.2018-13 del 03/01/2018 e smi, per l'attività di produzione lastre in gesso rivestite e intonaci sita in comune di Casola Valsenio, Via del Senio, n.90. La determina di cui sopra autorizza lo scarico delle acque di prima pioggia (scarico S1 e scarico S2) in acque superficiali previo trattamento delle stesse in idonei sistemi di trattamento e accumulo.
- Nello stabilimento sono presenti due bacini scolanti (divisione LASTRE e divisione INTONACI) e l'unico oggetto di modifica è il bacino scolante della DIVISIONE LASTRE. Le modifiche in oggetto riguardano:
  - la realizzazione di una nuova area di stoccaggio materiali (magazzino telonato e zona di piazzale adiacente) nell'area/comparto denominata "DIVISIONE LASTRE" e la conseguente modifica della rete fognaria delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti in tali aree che la ditta assoggetta alla DGR 286/05 come acque di prima pioggia. La modifica della rete fognaria prevede la realizzazione di tre vasche di accumulo delle acque di prima pioggia (con funzione anche di vasche di laminazione e con capacità di 29,5 + 23 + 23 mc) e il convogliamento a valle di tali vasche nel sistema di trattamento e accumulo delle acque di prima pioggia esistente (Vpp = 183 mc - scarico S1) previo passaggio nel pozzetto deviatore esistente (pozzetto R nella Tavola 1). La nuova superficie impermeabile della DIVISIONE LASTRE per cui la ditta dichiara l'assoggettabilità ai dettami della DGR 286/05 (acque di prima pioggia) a seguito della modifica è pari a circa 34010 mq. L'impianto di trattamento e accumulo delle acque di prima pioggia esistente da 183 mc della DIVISIONE LASTRE era stato sovradimensionato pertanto il dimensionamento dello stesso, valutate le nuove superfici assoggettate e i calcoli per il dimensionamento aggiornati (Ca= 1, Cr= 0,59, Cf=100, portata pompa= 1,0 L/s) risulta adeguato anche a seguito della presente modifica.
- L'AUA esistente autorizza inoltre il riutilizzo, ai fini produttivi, delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia del COMPARTO LASTRE. La ditta dichiara di voler riutilizzare per fini produttivi oltre alle acque di prima pioggia e di seconda pioggia anche le acque reflue industriali derivanti dal processo. Benché il D.M. n 185/2003 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte" come indicato dal MASE in risposta all'interpello prot. 143778 dell'11-9-2023 tale uso in situ può essere ammesso e disciplinato nell'ambito della relativa autorizzazione. Di seguito si descrive brevemente l'impianto per il riutilizzo delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia e seconda pioggia. Le acque reflue industriali del COMPARTO LASTRE che vengono riutilizzate ai fini produttivi derivano dalle seguenti attività:
  - A) Le acque reflue industriali derivanti dalle condense dello scambiatore di calore (linea fognaria colorata in verde nella Tavola della rete fognaria Tavola 1 Planimetria Reti di Drenaggio Acque dello Stabilimento del 14/03/2024), sono addotte nella "vasca F" e rilanciate insieme alle acque di prima pioggia e alle eventuali acque di seconda pioggia nella "vasca G".
  - B.1) Le acque reflue industriali derivanti dalla pulizia della linea di produzione lastre (rappresentate in arancione nella Tavola 1). La pulizia della linea è necessaria in occasione dell'arresto della linea ed in caso di fermate accidentali dell'impianto. Nello specifico le acque reflue industriali derivanti dai lavaggi della linea di produzione lastre sono raccolte attraverso una griglia e inviate alla vasca acque reflue mixer (VASCA Q da 20 m3), dove sono lasciate sedimentare per un minimo di 8 ore: trascorso questo tempo le acque chiarificate sono rilanciate verso la cisterna acqua di produzione (VASCA G).

B.2) le acque reflue industriali derivanti dalle condense dei compressori aria (rappresentate in arancione nella Tavola 1 della rete fognaria). Tali acque reflue industriali vengono inviate mediante una pompa alla griglia che raccoglie anche le acque reflue di pulizia della linea lastre (2) e da qui inviate alla vasca acque reflue miscelatore (VASCA Q) dalla quale sono rilanciate verso la cisterna acqua di produzione (VASCA G). Il sistema di riutilizzo delle acque reflue, viene riassunto schematicamente nella tavola 1A "SCHEMA RETI DI RECUPERO ACQUE LINEA LASTRE" del 14/03/2024, si compone dei seguenti manufatti:

- Vasca F di "recupero acque reflue" (capacità 10 mc) dove vengono addotte le acque di prima pioggia, di seconda pioggia e il flusso delle acque reflue industriali "A". La condotta in ingresso alla vasca F è dotata di una valvola di non ritorno che impedisce la risalita delle acque reflue nella rete fognaria di stabilimento. La vasca F funge da mero accumulo ed è allestita con due pompe di sollevamento (ciascuna con portata di 50 L/s);
  - Griglia di raccolta e vasca Q "recupero acque reflue industriali" (capacità 20 mc): le acque reflue industriali (flusso B.1 e B.2) subiscono un processo di grigliatura e poi di sedimentazione nella Vasca Q "Acque reflue miscelatore" prima di venir rilanciate nella vasca G;
  - Vasca G di stoccaggio "acque di produzione" (capacità 300 mc): tutte le acque reflue riutilizzate (acque reflue industriali "A, B.1 e B.2" e le acque di prima e seconda pioggia) confluiscono in tale vasca di stoccaggio per poi essere inviate al serbatoio Z "buffer acque di processo" prima di essere riutilizzate in produzione;
  - Vasca Q "Acque reflue miscelatore" (capacità 20 mc): vasca di raccolta e sedimentazione delle sole acque reflue industriali "B1 e B2". Tali acque reflue sono poi inviate alla vasca G "acque di produzione";
  - Serbatoio Z "buffer acque di processo": ulteriore serbatoio di stoccaggio delle acque reflue dotato di sollevamento per addurre le acque reflue industriali nel miscelatore "S" (le materie prime mescolate con acqua costituiscono una malta che viene spruzzata su strisce di carta per formare strisce di cartongesso) del comparto LASTRE.
- Nello specifico le acque di prima pioggia scaricate dopo 48 -72h dall'ultimo evento meteorico, previo passaggio nel pozzetto di campionamento ufficiale, possono essere inviate o in acque superficiali o nella "vasca di riutilizzo acque reflue" (VASCA F). Le acque di seconda pioggia possono essere addotte anch'esse o nella VASCA F o inviate in acque superficiali. In linea generale quando lo stabilimento è in produzione sia le acque di prima pioggia che le acque di seconda pioggia sono riutilizzate e solo in caso di fermo impianto parte di queste acque possono defluire in acque superficiali non venendo riutilizzate nell'impianto di riutilizzo.
  - La ditta richiede inoltre di modificare la prescrizione n. 5 Allegato B dell'AUA vigente inerente le tempistiche e le modalità di controllo e pulizia delle aree esterne e in particolare della zona "recupero lastre". La ditta intende garantire un controllo visivo ogni 10 giorni dello stato dei piazzali ed eseguire eventuali pulizie tramite operatori interni e/o esterni (con utilizzo di motospazzatrice) a necessità, registrandone l'esecuzione (anziché eseguire pulizie bisettimanali tramite motospazzatrice nella zona lastre);
  - Nello stabilimento è presente lo Scarico S3 di acque reflue domestiche che recapitano in rete fognaria pubblica.

**Le planimetrie/Tavole: Tavola 1 - Planimetria Reti di Drenaggio Acque dello Stabilimento del 14/03/2024; Tavola 1A - Schema Rete Recupero Acque dello Stabilimento del 14/03/2024; Tavola 2 Perimetrazione aree scolanti dello stabilimento del 12/03/2024, vengono allegate alla presente AUA, parte integrante e sostanziale.**

#### **Prescrizioni:**

1. gli scarichi delle acque di prima pioggia dovranno essere conformi ai limiti di emissione di cui alla Tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi per i seguenti parametri: **Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali, PH, Solfati (per scarichi in acque superficiali)**;
2. dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia scaricate (scarico 1 e scarico 2) le cui analisi ne attestino la conformità alla Tab. 3 allegato 5 parte terza DLgs 152/06 limitatamente ai parametri sopra riportati. Gli esiti degli

- autocontrolli firmati da tecnico abilitato, dovranno essere conservati presso lo stabilimento e resi disponibili nel caso di eventuali controlli degli organi di vigilanza;
3. entro 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui accumulati nelle vasche di sedimentazione dovranno essere immessi nei disoleatori;
  4. i pozzetti di campionamento finali, ed i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
  5. la ditta dovrà controllare periodicamente lo stato di pulizia delle aree impermeabili esterne assoggettate alla DGR 286/05. 2. Per la zona "recupero lastre" i controlli visivi sullo stato di pulizia dei piazzali dovranno essere svolti periodicamente modulando il controllo in base alle necessità/attività e comunque almeno ogni 10 giorni e le eventuali pulizie dei piazzali e/o della relativa rete fognaria di stabilimento andranno registrate in apposito modulo di registrazione dei controlli e delle pulizie delle aree esterne. Il modulo di registrazione dei controlli e delle pulizie delle aree esterne, che potrà essere predisposto anche per la gestione/verifica di altre aree esterne di stabilimento qualora utile, dovrà contenere almeno la data del controllo, l'identificazione dell'area oggetto di controllo (superficie che dovrà essere graficamente identificabile in un apposita planimetria da predisporre), le annotazioni sulle modalità di esecuzione delle pulizie (distinguendo tra pulizie interne/tramite motospazzatrice ditta esterna/autospurgo/ecc) e sull'avvenuto ripristino dell'area, la firma dell'operatore che ha svolto il controllo. Il modulo suddetto dovrà essere disponibile presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e conservato per almeno 24 mesi.
  6. la ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui così come indicato dalla Norma Tecnica DIN 1999 parte 2 par. 5. al fine di mantenere in perfetta efficienza i sistemi di depurazione. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dei sistemi di trattamento (vasche di sedimentazione e disoleatori) I fanghi e gli oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti da ditte autorizzate. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D. Lgs. 152/06-Parte Quarta. La documentazione relativa alle manutenzioni eseguite dovranno essere annotate e conservate a disposizione degli Organi di Vigilanza;
  7. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione e pulizia delle tre vasche di accumulo delle acque di prima pioggia poste a monte della vasca di trattamento e accumulo della prima pioggia esistente (scarico S1); i documenti attestanti le manutenzioni e le pulizie dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
  8. **Impianto di riutilizzo in situ di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di seconda pioggia COMPARTO LASTRE:** dovranno essere effettuate periodiche manutenzioni ai seguenti dispositivi presenti nella "vasca F di recupero delle acque reflue": pompe di sollevamento, allarmi, indicatori di livello, valvola di ritegno. I documenti attestanti le manutenzioni e le eventuali pulizie della vasca dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
  9. I sistemi di disoleazione dovranno essere provvisti di sistemi che segnalino il riempimento dei vani di stoccaggio degli oli e di un sistema finale di chiusura dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati. Lo svuotamento dei vani oli dovrà avvenire con adeguata periodicità e comunque almeno ogni sei mesi. La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento periodico dei fanghi e degli oli e quella riferita alle eventuali manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui deve essere conservata e resa disponibile agli eventuali controlli degli organi di vigilanza;
  10. nel caso si verificano imprevisti tecnici o malfunzionamenti degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE SAC e al Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna;
  11. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.





TAVOLA 1: PLANIMETRIA RETI DI DRENAGGIO ACQUE DELLO STABILIMENTO

<span style="color: red;">—</span>	RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
<span style="color: blue;">—</span>	RETE DI RACCOLTA ACQUE NERE
<span style="color: green;">—</span>	FOGNATURA COMUNALE ACQUE BIANCHE
<span style="color: orange;">—</span>	RETE ACQUE REFUE MIXER E CONDENSA COMPRESSORI
<span style="color: yellow;">—</span>	LINEA ACQUA DI CONGELISA SCAMBIBARE
<span style="color: purple;">—</span>	CONDOTTA ACQUA DI PROCESSO
	POZZETTO DI PRELIEVO
	POZZETTO DI RIFILLO
	POZZETTO DI SFERZIO
	POZZETTO DI DECAONAZIONE
	POZZETTO CON CANTIERA
	GRIGLIA DI RACCOLTA H <sub>2</sub> O
	POZZETTO DI RACCOLTA CON POMPA DI SOLLICAMENTO
	FOSSA BIOLOGICA
	POZZETTO DI PRELIEVO



SAINT-GOBAIN ITALIA SPA – STABILIMENTO DI CASOLA VALSENIO (RA)  
 TAVOLA 1A: SCHEMA RETI DI RECUPERO ACQUE LINEA LASTRE

Data Documento: 14/03/2024




TAVOLA 2: PERIMETRAZIONE DELLE AREE SCOLANTI DELLO STABILIMENTO



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**